



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 00569/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00680/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
680 del 2015, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Comune di Casole D'Elsa, rappresentato
e difeso dall'avv. Gabriele Melani, con
domicilio eletto presso il suo studio in
Firenze, piazza G. Vieusseux, 9;

contro

Poste Italiane S.p.A., rappresentata e
difesa dagli avv. Fabiola Improta, Andrea
Sandulli, Marco Filippetto, con domicilio
eletto presso l'Ufficio Legale **Poste**

Italiane in Firenze, piazza dei Davanzati,
4;

Poste Italiane S.p.A. Filiale di Siena;

Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero dell'Economia e delle Finanze e
Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati
per legge presso la stessa in Firenze, Via
degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento datato 4.02.2015
(pervenuto il successivo giorno 5,
protocollato sub 809) con il quale **Poste**
Italiane S.p.A., deducendo la necessita'
"di adeguare l'offerta di **Poste Italiane**
all'effettiva domanda dei servizi postali nel
territorio comunale" preannunciava che
"con decorrenza 13/4/2015 si procedera'
alla chiusura dell'ufficio postale di
Pievescola sito in Via della
Suvera";nonche' di tutti gli atti ad esso
presupposti e/o consequenziali ancorche'
incogniti o richiamati per relationem. Visti
i motivi aggiunti depositati in data 29
luglio 2015, per l'annullamento,del
provvedimento datato 2.07.2015 con il

quale **Poste Italiane** S.p.A. comunicava la chiusura dell'ufficio postale, nonché di tutti gli atti (in particolare il provvedimento datato 4.02.2015) ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché incogniti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di **Poste Italiane** S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2015 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato ad un primo sommario

esame che:

- **Poste Italiane**, con proprio atto del 27.4.2015, aveva differito l'avvio del piano di razionalizzazione ed efficientamento, oggetto in parte qua dell'impugnazione principale, all'esito del preannunciato confronto con le istituzioni locali in ordine all'analisi di dettaglio dei territori interessati dal piano medesimo;

- a fronte dell'impugnazione con motivi aggiunti, proposta avverso la riattivazione del piano disposta con nota datata 2.7.2015, **Poste Italiane** assume di non essere tenuta al rispetto di norme procedurali, così come contesta la titolarità in capo al Comune ricorrente di un qualche potere di intervento ai fini della concreta attuazione del piano di razionalizzazione, sostenendo peraltro di avere posto in essere ogni azione utile al confronto preventivo con gli enti locali interessati;

- allo stato, la documentazione in atti non fornisce la dimostrazione che **Poste Italiane** abbia effettivamente rispettato l'autovincolo assunto con la nota del 27.4.2015, né può essere il giudice a supplire agli oneri probatori gravanti sulla

parte attraverso l'acquisizione d'ufficio dei verbali degli incontri che sarebbero intercorsi con gli enti locali, trattandosi di documentazione che si presume accessibile alla resistente;

- l'impugnativa con motivi aggiunti appare, per gli aspetti appena evidenziati, suscettibile di favorevole delibazione, in disparte le ulteriori questioni dedotte da approfondire in sede di merito;

- il pericolo nel ritardo è implicito nell'imminente riavvio del piano di razionalizzazione;

- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

- alla fissazione dell'udienza per la trattazione di merito della controversia, conseguente all'accoglimento dell'istanza cautelare, provvederà separatamente il Presidente del TAR.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Terza Sezione) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione dell'atto impugnato con motivi aggiunti.

Rimette al Presidente del T.A.R. la fissazione dell'udienza per la trattazione di

merito della causa.

Condanna **Poste Italiane** s.p.a. alla rifusione delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge, da corrispondere al Comune ricorrente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere,

Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

